



*LEGAL SERVICE*

**OMNIA**

---

POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA

**MILANO LP**  
ASSICURAZIONI  
Divisione La Previdente

↓  
0461-983780 tel  
0461-237499 fax

## Definizioni

Nel testo che segue s'intende per:

<b>Assicurato</b>	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<b>Contraente</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti.
<b>Conviventi</b>	Le persone che, non comprese nello stato di famiglia, convivono con l'Assicurato e sono nominativamente indicate in Polizza.
<b>Dipendenti</b>	Le persone che hanno un rapporto contrattuale di lavoro dipendente e sono regolarmente iscritte nei libri paga e matricola.
<b>Europa</b>	Europa Tutela Giudiziaria Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
<b>Familiari</b>	Le persone indicate nello stato di famiglia.
<b>Indennizzo</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
<b>Polizza</b>	Il documento che prova l'assicurazione.
<b>Premio</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società, a corrispettivo dell'assicurazione.
<b>Sinistro</b>	Il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per la quale è prestata l'assicurazione.
<b>Società</b>	L'Impresa assicuratrice.

## 1. Norme che regolano l'assicurazione in generale

### 1. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo e la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

### 2. Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato che dolosamente ometta di comunicare l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni decade dal diritto all'Indennizzo.

### 3. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente o l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

### 4. Frazionamento del premio

Premesso che il premio annuo è indivisibile, la Società può concedere il frazionamento del medesimo. In caso di mancato pagamento delle rate di premio, trascorsi 15 giorni dalla rispettiva scadenza, la Società è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo e impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del premio.

L'Assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del premio in arretrato.

### 5. Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### 6. Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

### 7. Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C.; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

### 8. Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo/rimborso, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso la Società entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

### 9. Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stipulata per una minor durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

### 10. Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

### 11. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

## 2. Norme che regolano l'assicurazione Tutela Giudiziaria

### Gestione dei Sinistri

La gestione dei Sinistri viene, dalla Società, affidata a EUROPA TUTELA GIUDIZIARIA Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede in Assago - Milanofiori, Strada 6 Palazzo A13, C.A.P. 20090 - Tel. 02.8229.1

Uffici di Firenze, Via Lorenzo il Magnifico n.1, C.A.P. 50129 - Tel. 055.4794915 - Fax, 055.4794934

### 12. Oggetto dell'assicurazione

La Società assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale stabilito in polizza ed alle condizioni di seguito indicate, l'onere delle spese per l'assistenza stragiudiziale e giudiziale - civile e penale -

conseguenti ad un sinistro rientrante in garanzia.

Esse sono:

- le spese per l'intervento di un legale;
- le spese sostenute in sede giudiziale per l'intervento di un perito nominato dall'Autorità Giudiziaria o dall'Assicurato e approvato dalla Società;
- le spese di giustizia;
- le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società;
- le spese di soccombenza liquidate alla controparte in caso di condanna dell'Assicurato.

Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato/Contraente.

### 13. Esclusioni

Sono esclusi dalla garanzia:

- il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa, ivi comprese le sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi; sono altresì escluse le spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose;
- gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione atti, ecc.);
- le spese per controversie derivanti da fatti dolosi delle persone assicurate;
- le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario;
- le spese per procedure arbitrali salvo che siano specificatamente previste;
- le spese per controversie in materia di diritto societario;
- le spese per controversie in materia di diritto di brevetto, esclusiva e concorrenza sleale.

### 14. Limiti territoriali

L'assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.

L'assicurazione si estende alle controversie di natura extracontrattuale o penale determinate da fatti verificatisi in uno qualsiasi degli Stati Europei e sono processualmente trattate dall'Autorità Giudiziaria competente.

### 15. Coesistenza con assicurazioni di Responsabilità Civile

Qualora coesista un'assicurazione di Responsabilità Civile, la garanzia prevista dalla presente polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicuratore R.C. per spese di resistenza e soccombenza, ai sensi dell'art. 1917, 3° comma, C.C.

### 16. Decorrenza della garanzia

La garanzia è prestata per i sinistri che siano denunciati entro 12 mesi dalla data di cessazione del contratto e determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della stessa e precisamente:

- dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;
  - trascorsi novanta giorni dalla decorrenza dell'assicurazione negli altri casi.
- Ai fini di cui al comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

### 17. Denuncia del Sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società o ad Europa. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Unitamente alla denuncia l'Assicurato deve fornire alla Società o ad Europa tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il Sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari. In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere alla Società o ad Europa, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al Sinistro.

### 18. Gestione del Sinistro

L'Assicurato, dopo aver presentato alla Società o ad Europa la denuncia di sinistro, può indicare alle stesse un unico legale scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il suo domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti a giudicare la controversia. Ove l'indicazione del legale non avvenga, e purché non sussista conflitto di interessi con la Società o con Europa, quest'ultima si intende autorizzata a provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale l'Assicurato dovrà conferire il relativo mandato ed altresì consegnare tutta la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.

Una volta ricevuta la denuncia del Sinistro, Europa metterà in atto uno o più tentativi di definizione bonaria della controversia, e ove ciò non sia

possibile e sussistano comunque concrete possibilità per un accoglimento in sede giudiziaria delle pretese dell'Assicurato, e in ogni caso quando sia necessaria una difesa penale, Europa provvederà all'incarico formale del legale come sopra prescelto.

La garanzia assicurativa è valida anche per i gradi di giudizio successivi al primo, sia in sede civile che penale, purché la prosecuzione dei giudizi stessi presenti concrete possibilità di un esito favorevole.

Ai sensi dell'art. 12 e salvo il caso di conflitto di interessi con la Società o Europa, la nomina di un eventuale perito di parte deve in ogni caso ricevere il preventivo assenso di Europa.

L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo benestare di Europa, pena il rimborso delle spese da questa sostenute. Per quanto riguarda le spese attinenti all'esecuzione forzata, Europa tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi.

In caso di disaccordo tra l'Assicurato ed Europa in merito alla gestione del Sinistro (anche in caso di ricorso al Giudice Superiore in un procedimento civile o penale) l'Assicurato potrà scegliere:

- a) che la decisione venga demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ai sensi dell'art. 11. In tal caso ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato;
- b) di proseguire a proprie spese la controversia con facoltà di ottenere da Europa la rifusione delle spese sostenute e non liquidate, a condizione che il risultato conseguito sia più favorevole di quello prospettato da Europa in linea di fatto e di diritto. L'Assicurato è tenuto in ogni caso a tenere informata Europa sugli sviluppi delle azioni promosse a sostegno delle sue pretese.

La scelta di una delle due procedure esclude l'applicazione dell'altra. Le somme recuperate per capitali ed interessi spettano integralmente all'Assicurato. Gli onorari, le competenze e le spese liquidate saranno di spettanza invece di Europa.

### 19. Regolazione del premio

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società l'indicazione:

- del volume di affari (fatturato con esclusione dell'IVA);
- l'ammontare delle retribuzioni lorde imponibili ai fini contributivi corrisposte ai Dipendenti iscritti nei libri obbligatori;
- gli altri elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 15 giorni dalla consegna dell'appendice di regolazione.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale,

il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la

regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali ad esempio il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. n. 1124 del 30.06.1965, il registro fatture o quello dei corrispettivi).

## 3 Condizioni Particolari

Dette condizioni individuanti gli specifici ambiti di garanzia, nonché le relative esclusioni, sono riportate nell'allegato AG del contratto, richiamato nella scheda di Polizza.



Il presente fascicolo mod. 1.10347.2P, contenente le Condizioni generali di assicurazione, congiunto con la scheda di polizza mod. 1.10346.0P, costituisce, nell'insieme, il contratto di assicurazione.

POLIZZA N°

2187200228182

AGENZIA

TRENTO

(riservato alla numerazione automatica o al bollo)

LEGAL SERVICE

**Omnia**

Polizza Tutela Giudiziaria

Autorizzazione

Quietanzamento Cliente

Convenzione

Azienda

Dipendente

Estensione a familiare

Pagamento

Reparto

Qualifica

Contraente		Codice fiscale o Partita I.V.A.	
A.N.I.T.I.F. a/m Ing.MOLINARI CLAUDIO		9001220219	
Indirizzo		C.A.P.	Località Prov.
VIA 13 SETTEMBRE 14/c		38068 ROVERETO	TN
Durata del contratto		Scadenza alle ore 24 del giorno mese anno	
Decorrenza dalle ore 24 del giorno mese anno		31 05 2001 31 05 2002	
Scadenza prima quietanza giorno mese anno		Rateazione Durata anni giorni	
31 05 2001		ANNUALE 1	
Polizza sostituita	Numero		

**Dichiarazioni del Contraente** Il Contraente dichiara di:

- non avere polizze in corso per gli stessi rischi;
- non aver subito sinistri negli ultimi due anni.

**Descrizione del rischio**

Premesso che per Assicurati si intendono gli iscritti all'Associazione Nazionale Italiana Tecnici Impianti Funiviari, la Società assume a proprio carico, entro i limiti del massimale di garanzia pattuito, alle Condizioni della presente polizza, l'onere relativo alle spese per assistenza giudiziale per la tutela degli interessi degli Assicurati in conseguenza di un fatto involontario di natura extracontrattuale inerente la loro attività.

L'Assicurato può effettuare la scelta del legale tra coloro che esercitano nell'ambito dello Stato italiano ( a parziale deroga di quanto previsto dall'art.18 delle Condizioni Generali di Assicurazione ).

A parziale deroga dell'art.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione il Contraente è esonerato dall'obbligo delle comunicazioni dell'esistenza e delle successive stipulazioni da parte degli Assicurati di altre assicurazioni per lo stesso rischio fermo l'obbligo di dare avviso di tale esistenza a tutti gli assicuratori in caso di sinistro.

**Garanzie**

**Tutela Giudiziaria** La garanzia è prestata per il massimale sottoindicato per ogni sinistro

L. 50.000.000 per spese legali e  
L. 15.000.000 per spese peritali

Premio totale annuo lordo 9.090.000

**Condizioni e allegati** Sono operanti le Condizioni Particolari e gli allegati AG ( 2 pagg. )

**Premio Prima rata**

Premio netto	Accredito per sostituzione	Conguaglio	Accessori	Imposte	Totale*
6.815.370			681.537	1.593.093	9.090.000

Fatto in **TRIPLIO** originale in **TRENTO** il giorno **31** mese **05** anno **2001**

Dichiaro di aver ricevuto oggi: giorno **31** mese **05** anno **2001** l'importo totale della prima rata di premio\*

Firma dell'Assicurato / Esattore

LEGAL SERVICE

**Omnia**

Polizza Tutela Giudiziaria

La Società, in base alla descrizione del rischio fornita dal Contraente ed alle dichiarazioni dello stesso, presta le garanzie pattuite nella presente polizza alle Condizioni di assicurazione riprodotte a stampa nel modello 1.10347.2P Edizione 09.1999 che forma parte integrante della polizza medesima e che lo stesso Contraente dichiara di conoscere e di ricevere contestualmente.

**IL CONTRAENTE**

Milano Assicurazioni spa  
Divisione La Previdente

AGENTE

*Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le seguenti Condizioni di assicurazione:*

**Art. 8** (facoltà di recesso dopo ogni sinistro); **Art. 9** (tacita proroga del contratto in mancanza di disdetta data almeno 60 giorni prima della scadenza); **Art. 18** (gestione del sinistro e arbitrato per casi di disaccordo tra l'Assicurato e la Società).

**IL CONTRAENTE**

*[Handwritten signature]*

*Il Contraente dichiara inoltre di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della polizza, mediante apposito modulo, la nota informativa di cui all'art. 123 del D.Lgs. 17.03.1995 n. 175 ed alla circolare ISVAP n. 303 del 02.06.1997.*

**IL CONTRAENTE**

*[Handwritten signature]*

## ALLEGATO AG

### CONDIZIONI PARTICOLARI

#### **Art. 20. Ambito dell'assicurazione**

Con riferimento all'Art.12 delle norme che regolano l'assicurazione, la garanzia opera a favore degli iscritti (assicurati) all'Associazione A.N.I.T.I.F. e riguarda l'onere delle spese di assistenza legale necessarie alla tutela degli interessi degli iscritti che, nell'ambito dell'attività professionale descritta in polizza, siano coinvolti in procedimenti civili o penali esclusivamente riferiti ai seguenti casi:

1. controversie per danni extracontrattuali subiti dall'Assicurato per fatto illecito di altri soggetti;
2. controversie per danni extracontrattuali cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell'Assicurato; la garanzia opera con i limiti di cui al precedente art. 15 semprechè per lo stesso rischio sia stata stipulata ed operi apposita polizza di RC;
3. difesa penale dell'Assicurato contro l'imputazione penale per delitto colposo o contravvenzione.

#### **Art. 21 Estensioni**

4. l'assicurazione è estesa alla difesa penale contro l'imputazione per reato colposo o doloso – per quest'ultimo la garanzia opera su rimborso delle spese sostenute a condizione che l'Assicurato sia prosciolto definitivamente con sentenza passata in giudicato;
5. a parziale modifica del contenuto di cui all'Art. 16 la garanzia si intende operante:  
- per le controversie insorgenti da fatti ed atti che, accaduti nei due anni precedenti la stipula della polizza siano sconosciuti alle persone assicurate ed al Contraente;
6. spese arbitrali tese a comporre contenziosi con società assicuratrici limitatamente a diritti ed interessi connessi a prestazioni di garanzia in polizze infortuni per i casi di morte ed invalidità permanente;
7. difesa penale per fatti derivanti da sinistro stradale in costanza di missione di lavoro dell'Assicurato;
8. a parziale deroga dell'art. 13 secondo capoverso gli oneri ivi citati sono compresi nel limite di £ 500.000.

#### **Art. 22 Esclusioni**

Ad integrazione dell'Art. 13 delle norme che regolano l'assicurazione, la garanzia non è operante per :

- a) controversie individuali di lavoro con dipendenti, procedure di licenziamento collettivo e vertenze inerenti l'art. 28 dello Statuto dei lavoratori;
- b) procedimenti civili o penali conseguenti a fatti ed atti non attinenti l'attività specifica indicata in polizza o conseguenti a fatti connessi allo svolgimento delle attività necessarie ad assolvere compiti e funzioni di cariche in associazioni anche se di categoria;
- c) difesa penale contro l'imputazione di reato doloso e contro l'imputazione di reato fiscale e tributario;
- d) rischi comunque coperti da altra assicurazione, nel qual caso la presente assume carattere integrativo;
- e) controversie riferite a sinistri della circolazione stradale, all'uso o proprietà di qualsiasi mezzo di trasporto, salvo quanto previsto dall'art. 21;
- f) vertenze contrattuali;
- g) controversie di locazione o proprietà;
- h) vertenze contrattuali riferite ad operazioni di acquisto o di trasformazioni con ampliamento dei volumi, di beni immobili e beni mobili, soggetti a Pubblico Registro;
- i) controversie nei confronti di Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni e di Assistenza Sociale,
- j) per professionisti non iscritti ad "Albi" ove prescritto;
- k) controversie contrattuali riferite alla presente assicurazione;
- l) controversie relative a sinistri di inquinamento dell'ambiente, salvo che essi si siano verificati per fatto accidentale e, in ogni caso non derivanti dalla volontà dell'Assicurato;
- m) controversie relative a sinistri verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- n) controversie relative a rapporti tra soci e/o amministratori e società, nonché a fusioni, trasformazioni e modificazioni societarie;
- o) controversie relative ad operazioni finanziarie in ogni senso intese.


**Art .23 Premio**

Il premio di polizza è determinato in L. 90.000 per ciascun iscritto.

Alla data 31/05/2001 risultano iscritti all'Associazione n. 101 Ingegneri per un premio finito di L. 9.090.000 che costituisce premio minimo per l'annualità assicurativa 31/05/2001 – 31/05/2002.

Il premio relativo all'annualità successiva alla prima sarà determinato dal numero degli iscritti all'Associazione alla data del 31 maggio. Tale premio sarà regolato alla fine di ogni annualità assicurativa con pagamento, da parte del Contraente, del 50% del premio per ciascun nuovo iscritto nel corso dell'annualità, indipendentemente dalla data di iscrizione.

IL CONTRAENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Ricci', written over a horizontal dashed line.

LA SOCIETA'

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'E. Gualdi', written over a horizontal dashed line.